



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARIA GRAZIA CASSIA ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8647/2010 promossa da:

S. P.s.r.l. ~~2011/2012~~, con gli avv.ti ~~...~~

contro

ING ~~...~~ S.p.A., con gli avv.ti ~~...~~

ATTORI OPPONENTI

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Fatto e diritto

opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di ING [redacted] S.p.A., con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 46.355,69, oltre interessi e spese.

Parti oppoventi non contestavano l'inadempimento di Sista e Point S.r.l. quale utilizzatrice del contratto di leasing azionato in sede monitoria, e della quale il V. [redacted] si era reso fideiussore, sostenendo tuttavia che i canoni insoluti sarebbero ammontati a circa € 18.000,00 e non già ad € 27.613,89, eccependo la natura vessatoria e comunque l'iniquità dell'art. 12 delle clausole contrattuali, a loro dire non validamente sottoscritta. Sostenevano inoltre che, a fronte della natura traslativa del leasing, andava applicato l'art. 1526 c.c., con conseguente non spettanza dei canoni scaduti ed a

pagina 2 di 5



II CASO.it

scadere, e ciò tenuto conto anche del fatto che il bene concesso in leasing era stato restituito e successivamente rivenduto dall'ingiungente per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Lamentavano infine la violazione dell'obbligo di buona fede da parte dell'ingiungente, che non aveva tenuto conto delle proposte di rateizzazione del debito a suo tempo avanzate, ed eccepivano la natura vessatoria e dunque la nullità altresì delle clausole del contratto di fideiussione, in quanto rapporto accessorio di garanzia.

Tanto premesso parti opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, svolgendo domanda riconvenzionale al fine di veder accertata la nullità delle clausole contrattuali n. 12 e n. 18 ed al fine di ottenere la condanna della controparte a restituire quanto a loro dire dalla stessa illegittimamente percepito.

Ritualmente costituitasi in giudizio parte convenuta opposta confermava la fondatezza del credito ingiunto, contestando punto per punto le avverse argomentazioni difensive, delle quali chiedeva il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché i termini richiesti dalle parti per la compiuta esposizione delle rispettive difese, anche istruttorie, all'udienza odierna la causa, ritenuta matura per la decisione, a seguito di discussione orale, viene decisa sull'unico ed insuperabile motivo in fatto ed in diritto.

L'opposizione è infondata.

Se è vero che i caratteri in cui risultano stampate le clausole contrattuali predisposte dall'ingiungente sembrano scelti apposta per renderne poco agevole la lettura, deve comunque ritenersi che non difetti nella fattispecie in esame il presupposto di validità delle clausole vessatorie eccepite dalle opponenti, posto che risulta la specifica approvazione delle stesse mediante separata sottoscrizione.

Tanto chiarito, in merito all'entità dei canoni rimasti impagati, deve osservarsi che, posto che l'ammontare complessivo della posizione debitoria dell'utilizzatrice non è contestata, competeva alla stessa provare l'esatto pagamento di parte della stessa, sicché per confutare quanto esposto dalla controparte a titolo di canoni dovuti alla data di risoluzione del rapporto, non può ritenersi sufficiente la produzione di un prospetto di cui al documento n. 4 di parti opponenti.

Circa poi l'iniquinà delle clausole di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto, deve osservarsi come la distinzione giurisprudenziale tra leasing traslativo e leasing di godimento vari dubbi abbia sollevati tra gli interpreti. A rigore, il leasing è infatti sempre qualificato da una causa prevalente di finanziamento, finalizzata a permettere il godimento del bene. E' peraltro un dato di fatto che la

giurisprudenza costante ha fatto applicazione di siffatta distinzione per quasi un decennio, sottolineando l'importanza di accertare la reale volontà delle parti, ed individuando una serie di indizi della stessa.

Ora, la novella della legge fallimentare, nel regolamentare gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti, ha disciplinato l'ipotesi della locazione finanziaria senza operare alcuna distinzione tra le due suddette tipologie di leasing. Ne consegue che "il credito vantato alla data del fallimento" di cui all'art. 72 quater l.fall. debba ritenersi costituito, in entrambe le ipotesi, dal credito totale vantato dalla società di leasing, costituito dal residuo in linea capitale rimasto insoddisfatto rispetto a quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato inclusi gli interessi di mora e quant'altro dovuto in forza del contratto.

Deve infatti ritenersi che il legislatore, con la norma suddetta, abbia inteso attribuire alla società concedente la differenza tra canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di opzione, detratto il valore del bene recuperato e nuovamente collocato sul mercato sicchè ove le clausole contrattuali producano (come nel caso di specie) il criterio legale di cui sopra, non vi siano margini per il perdurare di una interpretazione "correttiva", in difetto di elementi che consentano di escludere la sussumibilità del rapporto contrattuale in esame dal novero della locazione finanziaria.

Quando infine alla pretesa incongruità del prezzo di cessione dell'autotelaio, venduto da L. I. S.p.A. per il corrispettivo di € 36.000,00 a fronte del preteso valore commerciale dello stesso per oltre € 57.000,00, deve osservarsi che secondo quanto prospettato dagli stessi opposenti (cfr. doc.n. 6 di parti opposenti, con relativa precisazione appuntata a margine) il valore dagli stessi indicato è inclusivo dell'importo del cassone rimasto incontestatamente invenduto, sicchè quanto realizzato dalla convenuta opposta deve ritenersi all'evidenza congruo.

Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato con conseguente conferma del d.i. opposto.

Resta all'evidenza assorbito l'esame delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta opposta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Rigetta ogni altra domanda

Condanna parti opposenti a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in

€ 6.000,00 (di cui € 2.500,00 per diritti), oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 2.2.2012

Il Giudice

MARIA GRAZIA CASSIA

Maria Grazia Cassia

II CASO.it